

<b>Detassazione</b>	Detassazione, ai fini Irpef, Ires e Irap, di contributi, indennizzi e risarcimenti, ricevuti in seguito al sisma. Tali contributi non concorreranno, quindi, alla formazione della base imponibile delle imposte sul reddito dovute dai fruitori.
<b>Ritenute</b>	<p>Le ritenute non operate e non versate nel periodo compreso tra il 24 agosto e fino al 19 ottobre 2016 (ossia la data di entrata in vigore del Dl 189), devono essere regolarizzate entro il 31 maggio 2017. Non sono dovute sanzioni ed interessi.</p> <p>E' possibile richiedere al sostituto d'imposta di non operare la ritenuta alla fonte (nel periodo 1/1/2017 – 30/09/2017)</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i versamenti del diritto annuale alle CCIAA</li> <li>• i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, i termini di decadenza e prescrizione riferiti all'attività degli uffici finanziari (anche locali e regionali);</li> <li>• i versamenti dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, riguardanti gli immobili agricoli ed extragricoli l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà dello Stato o di enti pubblici, ovvero adibiti a uffici statali o pubblici;</li> <li>• le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo (purché entro il 31 maggio 2017), la richiesta di iscrizione alle camere di commercio il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di ogni tipo, con i conseguenti slittamenti sotto il profilo dell'imposizione fiscale;</li> <li>• il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 817/1971 per lo sviluppo della proprietà coltivatrice il pagamento di prestazioni e accertamenti effettuati dai servizi veterinari dell'Ssn a carico di residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;</li> <li>• il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari;</li> <li>• i versamenti e gli adempimenti verso le PA a carico di professionisti e Caf, attivi nei comuni interessati, per conto di clienti e aziende non operanti nelle zone colpite dal sisma, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nelle aree terremotate rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.</li> </ul> <p>Sono altresì sospese per un periodo non superiore a 6 mesi, le fatture (ordini di pagamento emessi dal 24 agosto) di energia elettrica, telefono, acqua, gas. Sono altresì sospese le assicurazioni ed il Canone RAI e telefono. Dovrà essere la competente autorità regolazione, ad emanare a tal proposito appositi provvedimenti.</p>
<b>Altre importanti misure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sospensione degli adempimenti e i versamenti, ricadenti nel periodo 24/08/2016-30/09/2017, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Il versamento andrà regolarizzato (senza sanzioni ed interessi), entro il 30/10/2017. E' possibile chiederne la rateizzazione (massimo 18 rate).</li> <li>• Le aziende agricole potranno slittare al 1° marzo 2017 gli adempimenti disciplinati da normative comunitarie, regionali o statali;</li> <li>• Esclusione dalla base imponibile delle imposte sul reddito dei fabbricati inagibili/inabitabili e esenzione IMU e TASI (già a partire dal saldo scaduto lo</li> </ul>

scorso 16 dicembre). Tale misura vale fino al momento in cui l'immobile non diventi di nuovo agibile (e comunque non oltre il 31/12/2020). Tuttavia, l'esenzione non sarà automatica, ma a tal fine è necessario che il possessore si attivi presentando, entro il 28 febbraio del prossimo anno, al comune in cui l'immobile è ubicato, una dichiarazione di *"distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato"*;

- Credito d'imposta riconosciuto in caso di donazioni liberali a favore del Mibact, per i lavori di manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse religioso, anche di proprietà della Chiesa cattolica o di altre confessioni;
- Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016;
- Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016;
- Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all'allegato 1 mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.